



S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240
BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483
SCHIO, via G. D'Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080
e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 228
3 aprile 2012

Alla RSU
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

e, p.c.

Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

<i>L'art. 37 del CCNL 29.11.2007</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.</i>• <i>Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di 150 giorni è ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali.</i>
<i>La "ratio" della norma</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>La "ratio" del mancato rientro nelle classi dopo il 30 aprile del docente titolare assente continuativamente per 150/90 giorni è la tutela della continuità didattica nelle classi del supplente subentrato.</i>• <i>La norma in parola mira a tutelare il diritto degli alunni alla continuità didattica nel periodo terminale delle lezioni e nei momenti valutativi finali, più che quelli del docente titolare e dei suoi eventuali supplenti.</i>
<i>Assenza "continuativa"</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Per poter disporre la prosecuzione del supplente oltre il 30 aprile, l'assenza del titolare (150 giorni, ridotti a 90 nelle classi terminali) deve essere "continuativa".</i>
<i>Interruzione del carattere continuativo del periodo di assenza</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza viene interrotto se il titolare riprende servizio anche per un solo giorno, ivi inclusi i periodi di sospensione dell'attività scolastica non compresi nei provvedimenti che danno titolo all'assenza.</i>
<i>Titolare "presente" durante il periodo delle vacanze di Natale/Pasqua</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Se il titolare è presente, anche solo formalmente con la messa a disposizione, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (es. vacanze di Natale/Pasqua), si interrompe il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza ai fini dell'eventuale rientro a disposizione dopo il 30 aprile.</i>
<i>Le assenze che permettono il raggiungimento dei 150/90 giorni</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>L'assenza del titolare, che deve necessariamente comprendere anche i periodi di sospensione delle attività didattiche, può essere a qualsiasi titolo; ciò che infatti rileva è il carattere della continuità e non la tipologia dell'assenza.</i>• <i>Tra le assenze rientrano quindi i congedi a qualsiasi titolo, comprese le ferie fruito senza soluzione di continuità durante il periodo di sospensione</i>

	<p>delle attività didattiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le ferie non possono, infatti, essere considerate attività di servizio. • Se quindi il titolare, assente prima del periodo di sospensione delle lezioni, usufruisce durante tale periodo delle ferie e riprende poi l'assenza con la ripresa delle lezioni, non interrompe il carattere di continuità dell'assenza.
<i>Come si calcolano i 150/90 giorni di assenza continuativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Per il calcolo dei giorni si tiene conto della data terminale dell'assenza del titolare; a partire da tale data bisogna contare a ritroso 150 o 90 giorni continuativi di assenza.
<i>Docente in servizio in classi terminali e non</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui il docente, in servizio in classi terminali e non, abbia effettuato meno di 150 giorni di assenza continuativa, ma comunque almeno 90, dovrà riprendere servizio nelle classi non terminali, mentre nelle classi terminali al supplente sarà prorogata la supplenza in atto.
<i>Il contratto al supplente</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il contratto al supplente, nel caso in cui il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile con applicazione dell'art. 37 del CCNL, viene prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi però da quelli di maturità).
<i>Le sedi Snals</i>	<p>Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì <p>Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 <p>Sede di Schio: via G. D'Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30

a cura di Elio Costa
veneto.vi@snals.it